

DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore rilevanza fiscale del Decreto Semplificazioni Fiscali:

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO

In caso di **decadenza** dal beneficio della **dilazione** per le somme dovute a seguito di **comunicazione di irregolarità**, è ammessa la possibilità di **accedere alla rateazione** delle somme dovute a seguito del ricevimento della **cartella di pagamento**. E' previsto inoltre:

- la possibilità per il debitore di richiedere **rate di ammontare crescente per ciascun anno**;
- l'iscrizione dell'ipoteca, sugli immobili del debitore sarà effettuato soltanto in caso di mancato accoglimento dell'istanza di rateazione o di decadenza dalla stessa;
- la **decadenza dalla rateazione avviene** soltanto in caso di **mancato pagamento di 2 rate consecutive**;

Le rateazioni **già concesse al 2.3.2012 non sono modificabili**, salvo che sussistano il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà ed il debitore ottenga la proroga della rateazione.

TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI D'INTENTO

La **presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento** è differita al **termine di effettuazione della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscano le operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA**. Al fine di evitare ritardi o omissioni nella trasmissione delle comunicazioni, Centrimpresa continuerà ad inviare la comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento.

Qualora dopo un primo invio si rendesse necessaria un'ulteriore comunicazione riferita allo stesso periodo (mese/trimestre) la stessa non verrà addebitata.

ELENCHI "CLIENTI E FORNITORI"

A decorrere dal **2012** è stato reintrodotta l'adempimento in oggetto:

- per le operazioni per le quali è previsto l'**obbligo di emissione della fattura**, indipendentemente dall'ammontare;
- per le operazioni per le quali **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura (scontrini/ricedute fiscali)** solo se di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell'IVA di qualsiasi aliquota).

Con riferimento al primo punto si sottolinea pertanto che, analogamente ai "vecchi" clienti e fornitori, dovrà essere comunicato l'importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico cliente / fornitore, indipendentemente dall'ammontare unitario di ciascuna fattura.

COMUNICAZIONI "BLACK LIST"

L'obbligo di comunicazione le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti aventi sede residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata viene **limitato** per le operazioni **di importo superiore a € 500** (per gli importi inferiori a tale soglia non dovrà quindi più essere inviata alcuna comunicazione)

UTILIZZO DEL CONTANTE DA PARTE DI SOGGETTI NON RESIDENTI

La limitazione dell'uso del contante per importi superiori a € 1.000,00 **NON SI APPLICA** nei confronti delle **persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana (stranieri sia UE CHE EXTRA UE privati) non residenti in Italia che effettuano Italia acquisti di beni / prestazioni di servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati** (ad esempio, alberghi, ristoranti), nonché **agenzie di viaggio e turismo**.

Il cedente / prestatore deve:

- all'atto della vendita o della prestazione **acquisire la fotocopia del passaporto dell'acquirente / committente** nonché un'apposita **autocertificazione** attestante che lo stesso non è cittadino italiano ovvero UE / di Stato appartenente allo SEE e che non ha la residenza in Italia;
- **versare il denaro** incassato **su un c/c** ad esso intestato, entro il primo giorno feriale successivo a quello in cui è avvenuta la vendita ovvero la prestazione, **consegnando** alla banca/Posta, la fotocopia del **passaporto** dell'acquirente / committente e del documento emesso (**fattura / ricevuta / scontrino**).

Inoltre il cedente / prestatore, è tenuto altresì ad inviare all'Agenzia delle Entrate, anche in via telematica, una **preventiva comunicazione** secondo modalità e termini che saranno individuati con un Provvedimento di prossima emanazione. (Qualora ci fosse la necessità di porre in essere tali adempimenti gli uffici di Centrimpresa forniranno tutte le informazioni in merito).

CREDITI TRIBUTARI DI IMPORTO NON SUPERIORE A € 30

Dall'1.7.2012 è fissato il nuovo limite minimo al di sotto del quale non si procede all'iscrizione a ruolo dei **crediti** relativi ai tributi erariali, regionali e locali. Tale limite precedentemente fissato a € 1653 ora è elevato a **€ 30,00** (comprensivo di sanzioni ed interessi).

Il citato limite è riferito a ciascun credito e per ogni periodo d'imposta. In ogni caso la disposizione non si applica per le violazioni ripetute.

IMPOSTA DI BOLLO SU TRASFERIMENTI DI DENARO ALL'ESTERO

È **soppressa l'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero** attraverso istituti bancari, agenzie di "money transfer" ed altri agenti in attività finanziarie.

RIMBORSO IRAP ANNI PREGRESSI RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO

A seguito delle novità introdotte in materia di IRAP a decorrere dal 2012 dal cosiddetto "Decreto Salva Italia" che prevede la **deduzione integrale dell'IRAP relativa alle spese per il personale** dipendente ed assimilato, nonché l'abrogazione della **deduzione forfetaria del 10% dell'IRAP** con riferimento alle spese per il personale dipendente ed assimilato, è riconosciuta **la possibilità di richiedere il rimborso dell'IRAP relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012 per i quali al 2.3.2012 è ancora pendente il termine dei 48 mesi alla data del versamento.** (Non appena note verranno date indicazioni circa la modalità di richiesta e predisposizione del servizio per tale rimborsi).

STUDI DI SETTORE

È previsto che l'infedele compilazione del modello studi si verifica **qualora tra i ricavi/compensi** risultanti dal calcolo degli studi con dati corretti e quelli con i **dati dichiarati vi sia uno scostamento superiore al 15% o comunque a € 50.000.** La sanzione prevista è **pari dal 110% al 210%.**

MISURE CAUTELARI A GARANZIA DEI CREDITI ERARIALI

È data la **possibilità anche alla Guardia di Finanza** (possibilità già data Agenzia delle Entrate) di **richiedere agli operatori finanziari** (banche, Posta, intermediari finanziari.....) **dati, notizie e documenti relativi dei soggetti.**

LISTE SELETTIVE PER MANCATA EMISSIONE DI FATTURA, SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE

I contribuenti che verranno **segnalati più volte** all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza, **per la mancata emissione dello scontrino, ricevuta fiscale ovvero fattura,** saranno **inseriti in specifiche liste selettive** che verranno utilizzate dall'Agenzia per la pianificazione dell'attività di accertamento.

CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE

Come noto, la **revoca d'ufficio** della partita IVA interviene se **per 3 anni consecutivi** il soggetto interessato **non ha esercitato l'attività d'impresa / lavoro autonomo ovvero non ha presentato la dichiarazione IVA,** qualora obbligato.

L'Agenzia invierà a detti soggetti una **comunicazione** con la quale rende noto che la stessa **provvederà alla cessazione d'ufficio.**

In tal caso l'interessato, **entro 30 giorni** dal ricevimento, può fornire i chiarimenti necessari per evitare la chiusura d'ufficio, ovvero provvedere al pagamento della sanzione (**ridotta ad 1/3 del minimo**) con il mod. F24.

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in esame, la somma dovuta a titolo di **sanzione per l'omessa presentazione** della dichiarazione di cessazione dell'attività è **iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo.**

IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE "SCUDATE" (rientro dei capitali dall'estero).

L'imposta di bollo speciale annuale del **4%** applicabile alle **attività "scudate" introdotta dal cosiddetto Decreto "Salva Italia",** è aumentata al **10% per l'anno 2012** e al **13,5%** per l'anno 2013.

Il versamento dell'imposta è **prorogato dal 16.2 al 16.5** di ciascun anno il **versamento** dell'imposta riferita al valore delle attività **ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente.**

IMPOSTA IMMOBILI ALL'ESTERO

L'imposta "patrimoniale" sul valore degli **immobili situati all'estero,** a qualsiasi uso destinati dalle **persone fisiche residenti,** con un'aliquota "base" pari allo **0,76%** del valore degli immobili, non è dovuta qualora **sia inferiore a € 200,00.**

I **sogetti che prestano lavoro all'estero per i quali la residenza in Italia è stabilita ex lege (es.diplomatici), per l'immobile** e sue pertinenze all'estero adibito ad **abitazione principale** è, prevista un'aliquota **ridotta nella misura dello 0,4%,** applicabile limitatamente al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa all'estero e una detrazione **pari a € 200** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (abitazione principale) e fino a concorrenza dell'imposta dovuta. Per quanto riguarda la detrazione la stessa spetta pro-quota in presenza di più soggetti che adibiscono l'immobile ad abitazione principale e per l'anno 2012 e 2013 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale. In ogni caso tale detrazione non può essere superiore a € 400.

E' prevista la **possibilità di dedurre un credito d'imposta** pari alle imposte di natura patrimoniale / reddituale sullo stesso immobile **non detratte.**

IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nella misura del **1%** annuo per il **2011 e 2012** e nella misura del **1,5%** a decorrere **dal 2013** istituita dal DL n. 201/2011 (cosiddetto "Salva italai"), è ora stabilita con il decreto in oggetto pari a **€34,20.**

ACCERTAMENTO IVA SU ATTIVITÀ FINANZIARIE "SCUDATE"

Le **attività finanziarie "scudate"** potranno essere oggetto di **accertamento ai fini IVA** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA

E' stato ridotto da € 10.000 ad **€ 5.000** il limite riferito al **credito IVA annuale o trimestrale compensabile liberamente.** L'utilizzo di importi maggiori a € 5.000 è consentito dal 16 del mese successivo, previa presentazione della Dichiarazione Annuale IVA autonoma .

ACCESSO NEI LOCALI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

L'**accesso,** da parte dei verificatori, nei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa / lavoro autonomo è **esteso anche ai locali degli enti non commerciali.**

SANZIONI TRASFERIMENTO DI DENARO DA E VERSO L'ESTERO

è modificato il regime sanzionatorio applicabile al trasferimento di denaro da e verso l'estero di importo pari o superiore a € 10.000, in violazione degli obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Dogane della somma trasferita.